



Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 2016¹,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. g

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.

² Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- g. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 21 cpv. 1 lett. b e d e 2 lett. b

¹ Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all'imposta se:

- b. gestiscono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;
- d. commerciano immobili siti nel Cantone.

² Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se:

- b. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

¹ FF 2016 4757

² RS 642.14

Art. 72u Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del ... degli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b per la data di entrata in vigore di tale modifica.

² A partire da tale data, gli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b sono direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.